



# **REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI INFORMALI COMUNALI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22/07/2025**

## **REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI INFORMALI COMUNALI**

### **Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle associazioni e dei gruppi informali**

1. Il Comune di Asolo, in attuazione degli artt. 58 e 59 dello Statuto comunale, istituisce Il Registro Comunale delle associazioni e dei gruppi informali, di seguito chiamato "Registro".
2. Il Registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, promuovere lo sviluppo della comunità e mettere in rete le realtà iscritte. In un'ottica di reciprocità, secondo il principio di collaborazione, le associazioni/gruppi che si iscrivono all'albo si rendono disponibili a valutare la condivisione attraverso i loro canali delle attività che l'Amministrazione Comunale intende divulgare e supportare, per le iniziative conformi alle finalità espresse dallo Statuto Comunale.
3. In particolare, l'iscrizione al Registro:
  - favorisce un ruolo attivo delle associazioni e dei gruppi informali nella vita cittadina e riconosce l'attività svolta da ogni associazione da parte del Comune di Asolo nel reciproco rispetto ed autonomia;
  - permette alle associazioni e dei gruppi informali di partecipare alla programmazione delle attività del Comune di Asolo e, ove possibile, in sinergia con le Consulte del territorio di riferimento;
  - costituisce titolo preferenziale per la concessione di forme di sostegno da parte del Comune di Asolo;
  - promuove momenti di confronto tra le associazioni/gruppi attraverso i suoi Organismi di rappresentanza.
4. Il Registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:  
Sezione tematica A – Ambito sociale-assistenziale - educativo- sanitario-ambiente;  
Sezione tematica B – Ambito sportivo – tempo libero;  
Sezione tematica C – Ambito culturale – artistico;  
Sezione Tematica D – Ambito ricreativo – animativo territoriale - combattentistica e d'arma.

### **Art. 2 – Competenze di gestione del registro**

1. L'Ufficio segreteria ha le seguenti funzioni:
  - cura il Registro, relativamente a iscrizione, mantenimento dell'iscrizione, aggiornamento dati, sospensione e cancellazione;
  - collabora con i Settori Comunali per le informazioni e le documentazioni relative alle associazioni iscritte per la condivisione dei dati raccolti.

### **Art. 3 - Iscrizione**

1. Possono iscriversi al Registro:
  - a) le Associazioni, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, ai sensi del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
  - b) le Associazioni non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, che applicano il Codice civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD – associazioni sportive dilettantistiche);

c) i comitati o gruppi non formalizzati impegnati in obiettivi specifici (comitati festeggiamenti..)

2. Requisiti essenziali per l'iscrizione:

- essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti (gruppo a-b);
- essere dotati di un regolamento interno che descriva obiettivi e finalità del gruppo che preveda la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti (gruppo c);
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
- essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in una delle aree tematiche del Registro, indicate all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento;
- la/il Legale Rappresentante/Presidente/Referente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3;
- non essere incorsi nel provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett.e) del presente Regolamento, finché non viene estromessa/o dall'associazione la/il Legale Rappresentante/Presidente/Referente o la/ il socia/o, condannata/o.

3. Altri requisiti:

- avere sede in Asolo o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Asolo;
- avere svolto attività documentata da almeno un anno alla data di presentazione dell'iscrizione.
- Con l'iscrizione le Associazioni si impegnano a prendere parte a riunioni collegiali o per settori di attività, convocate dall'Amministrazione Comunale, volte a definire obiettivi comuni da perseguire o a discutere di problemi di comune interesse.

4. Non si possono iscrivere nel Registro ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore":

- le formazioni e le associazioni politiche;
- le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
- le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;

- le forme organizzative e associative di diretta “promozione” dell’Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
- le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

5. L’iscrizione va presentata sul modulo on line reperibile nel sito istituzionale del Comune di Asolo, autocertificando il possesso dei requisiti, di cui all’art. 3 del presente Regolamento, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente/Referente dell’associazione/gruppo spontaneo o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o con delega scritta, e risulta effettiva a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell’Ufficio Segreteria, dopo la verifica dei requisiti dichiarati. Ha durata triennale e comunque fino al 31 gennaio successivo al terzo anno di iscrizione.

6. Il modulo deve essere accompagnato da:

- fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto (gruppo a-b);
- fotocopia del regolamento interno (gruppo c)
- una relazione sull’attività svolta nel territorio comunale e rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Asolo, almeno nell’ultimo anno, firmata dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale;
- programma indicativo delle attività che si intendono realizzare.

L'Ufficio Segreteria, in caso di rifiuto dell'iscrizione, darà comunicazione motivata alla/al Legale Rappresentante/Presidente.

#### **Art. 4 – Mantenimento dell'iscrizione**

1. Entro la scadenza prevista dall’art. 3, comma 5, l’associazione/gruppo che intende rimanere iscritta al Registro ha l'onere di autocertificare, con apposito modulo on line nel sito istituzionale del Comune di Asolo, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o, il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, e dimostrare l’attività svolta durante il triennio nel territorio comunale, rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Asolo. L'ufficio preposto comunica alle associazioni con iscrizione in scadenza i termini e le modalità per provvedere al mantenimento dell'iscrizione. Le associazioni/gruppi che non presentano la dichiarazione di cui al comma precedente entro i termini previsti vengono cancellate dal Registro. La cancellazione non pregiudica il diritto di presentare nuovamente l'iscrizione al Registro secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 5 - Sospensione**

1. La sospensione dal Registro ha effetto dalla data del provvedimento dell’Ufficio Segreteria e si verifica:

- qualora la/il Legale Rappresentante/Presidente o una/o delle/dei socie/i risulti imputata/o di un grave reato, in danno dello Stato, della persona e del patrimonio, tra cui

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; resta salva la facoltà per l'associazione/gruppo di evitare la sospensione procedendo alla sostituzione della/del Legale Rappresentante/Presidente o all'estromissione della/del socia/o;

- qualora l'associazione/gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, sia incorsa in fattispecie che arrechino danno anche all'immagine dell'Amministrazione e dalla stessa verificate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, morosità nei pagamenti delle affissioni su spazi pubblici, danneggiamento di beni pubblici, occupazione abusiva di immobili pubblici o privati, morosità nei pagamenti delle sale comunali, occupazioni di suolo pubblico abusive, utilizzo non autorizzato dello stemma del Comune di Asolo e/o del Patrocinio, mancato pagamento di occupazioni di suolo pubblico autorizzate, se dovuto e nei termini previsti; resta salva la facoltà per l'associazione di evitare la sospensione procedendo con il saldo di quanto dovuto o il ripristino dei beni pubblici danneggiati.
2. Conseguentemente l'Ufficio Segreteria procede con la sospensione dell'iscrizione e dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione/gruppo. La sospensione ha la durata di sei mesi. La sospensione può essere prorogata fino a sanatoria di cui alle lettere a) e b). L'associazione/gruppo, durante il periodo della sospensione, non può beneficiare di alcuna forma di sostegno, quali Patrocinio, contributi in denaro, fornitura di prestazioni e/o servizi (ad esempio, concessione in uso di sedi, strutture, sale, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti e attrezzature comunali).

#### **Art. 6 - Cancellazione**

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
- su richiesta della/del Legale Rappresentante/Presidente, con allegato verbale di assemblea;
  - in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 3;
  - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 4;
  - in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, per almeno tre volte nel periodo di validità dell'iscrizione al Coordinamento delle Associazioni di Asolo;
  - nel caso di sentenza di condanna definitiva della/del Legale Rappresentante/Presidente/referente o di una/o delle/dei socie/i per i reati di cui all'art. 5, comma 1, lett. a);
  - nel caso in cui l'associazione/gruppo incorra per due volte nel provvedimento di sospensione.
2. L'Ufficio segreteria dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione. L'associazione/gruppo che incorre nel provvedimento di cancellazione, ai sensi del comma 1, lettere d) e f), del presente articolo non può presentare nuova dichiarazione di iscrizione per un anno dalla data del provvedimento stesso.

#### **Art. 7 Agevolazioni**

1. L'iscrizione al Registro comporta le seguenti agevolazioni:
- Riconoscimento del patrocinio per le attività per la quali si è riconosciuta l'iscrizione al Registro e utilizzo del logo, previa autorizzazione della Giunta comunale;
  - Concessione, preferenziale e gratuita o a tariffe agevolate, di sale comunali per uso temporaneo o continuativo nell'arco dell'annualità e utilizzo di attrezzature e beni mobili di proprietà comunale, secondo la regolamentazione vigente in materia;

- Abbattimento della tariffa del canone unico patrimoniale secondo il Regolamento vigente in materia per i casi ivi non previsti;
  - Partecipazione ai bandi per l'erogazione di contributi economici annuali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 241/90 e s.m.i., compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
2. Il Comune può affidare servizi ed iniziative alla gestione diretta di associazioni operanti nel territorio stipulando apposita convenzione.

#### **Art. 7 - Pubblicità del Registro**

1. Il Registro è pubblicato all'Albo Pretorio entro il 31 marzo di ogni anno ed è consultabile nel sito istituzionale del Comune.

#### **Art. 8 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Asolo, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.